



COMUNE DI PISA
Direzione Avvocatura Civica

Prot. 105622

Al Consiglio Comunale
tramite la Direzione Finanze

Al Segretario Generale

OGGETTO: Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: Pignoramento presso la tesoreria. Ordinanza di assegnazione a favore di Giuseppe Crapa e Patrizia Di Prete. Liquidazione somma assegnata dal Tribunale di Pisa. (50c2018).

Soggetto creditore:

Denominazione: Di Prete Patrizia e Crapa Giuseppe

Codice Fiscale DPRPRZ50L51G702Y e CPRGPP51L21G702T

Residente in Pisa Piazza G. Viviani n. 2

Altro soggetto creditore:

Denominazione: avv. Leonardo Zanotti

Codice fiscale ZNTLRD50C16G702X

Sede in Via G. Giusti n. 18 Pisa

Importo complessivo del debito: € 551.333,93 = a favore dei sigg.ri Di Prete e Crapa

Importo complessivo del debito: € 11.908,13 = a favore dell'avv. L. Zanotti

Fattispecie di legittima riconoscibilità:

x art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;

☐ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;

☐ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

☐ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

☐ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di

impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese”) nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente:_____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito_

- In data 7/05/2018, è stato notificato al Comune di Pisa l'atto di pignoramento presso la tesoreria della somma di € 547.932,92=, oltre spese di notifica e accessori, quale somma dovuta dal Comune di Pisa ai sig.ri Giuseppe Crapa e Patrizia Di Prete.
- L'Ente ha proposto opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, ritenendo che la somma richiesta al Comune di Pisa fosse superiore a quanto dovuto agli istanti, tenuto conto che la Sara Assicurazioni s.p.a. aveva già corrisposto, anche per conto del Comune di Pisa, considerata la condanna in solido dei convenuti, la somma di cui all'atto di precetto e al pignoramento presso terzi.
- Tale opposizioni, riunite, sono state respinte dal Giudice dell'esecuzione poiché il tribunale ha ritenuto che i pagamenti già effettuati da Sara Assicurazioni in favore degli istanti non rilevassero, considerato che la Sara Assicurazioni, a seguito della sentenza di Corte di appello n. 1214/2017, era tenuta a versare una somma inferiore rispetto a quella di cui alla sentenza precedente.

o delle responsabilità ed azioni conseguenti:

in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:

- ☐ non si ravvisano profili di responsabilità;
☐ si rinvencono i seguenti profili di responsabilità:

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente:

- ordinanza di assegnazione rep. 831/18;
- relazione dell'Avvocatura Civica.

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 30/10/2018

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Manuela Ballantini

REP 83.1/18

TRIBUNALE CIVILE DI PISA

Il Giudice dell'Esecuzione

Sciolti la riserva;

-visti gli atti del procedimento esecutivo presso terzi iscritto al RGE n. 736-2018;

-rilevata la regolarità delle notifiche;

-rilevato che il credito azionato dai creditori procedenti Patrizia Di Prete e Giuseppe Crapa nei confronti del debitore esecutato Comune di Pisa ammonta ad euro 547.932,92, di cui all'atto di precetto;

-vista la dichiarazione del terzo pignorato Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo di Pisa di contenuto positivo da cui non risultano precedenti pignoramenti;

vista la precisazione del credito;

rilevato che debba essere disposta l'assegnazione delle somme;

-rilevato che debbano, altresì, essere liquidate le spese di esecuzione, da distrarsi in favore dell'avv. Leonardo Zanotti dichiaratosi procuratore antistatario;

-visto l'art. 553 c.p.c.;

dispone

l'assegnazione, salvo esazione, in favore dei creditori procedenti delle somme pignorate dichiarate dovute dal terzo pignorato in favore del debitore esecutato fino alla concorrenza ed a totale soddisfo del credito vantato pari ad euro 547.932,92, come da atto di precetto, oltre ad euro 3.228,87 per interessi e rivalutazione sul capitale dal 1° settembre 2017 al 1° settembre 2018 ed oltre alle ulteriori somme a titolo di interessi e rivalutazione dal 2 settembre 2018 fino al saldo; oltre alle spese legali della presente procedura esecutiva -da distrarsi in favore dell'avv. Leonardo Zanotti -dichiaratosi procuratore antistatario- che si liquidano in complessivi euro 9.168,13, comprensive dei compensi (ex D.M. 55/2014) e delle spese esenti documentate (190,39 +24,59), IVA, CAP e 15% per spese generali di studio, a cui varno aggiunte le ulteriori spese successive occorrente per imposta di registro sul presente atto (se dovuta) e spese successive occorrente,

Ordina

Al terzo pignorato di consegnare all'avv. Leonardo Zanotti le somme di competenza come assegnate e liquidate su richiesta del medesimo, nonché di consegnare ai creditori procedenti le somme come assegnate su richiesta di creditori procedenti.

Dichiara il terzo pignorato liberato da ogni obbligo a pagamento avvenuto.

Pisa 19.9.18

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 19 SET. 2018

IL CANCELLIERE
dr. DAVID SANTARONE



Il Giudice On.
D.ssa Paola Arnaldi

Paola Arnaldi



COMUNE DI PISA
Avvocatura Civica

~

Via della Scuola n. 12
56127 PISA

Tel: +0039 050 9711276

Fax: +0039 050 8669127

e-mail: avvocatura@comune.pisa.it

RELAZIONE

OGGETTO: Pignoramento presso la tesoreria. Ordinanza di assegnazione a favore di Giuseppe Crapa e Patrizia Di Prete. Sentenza Corte di Appello di Firenze n. 1214/2017. Giuseppe Crapa e Patrizia c/ Giovanni Pollastri, Sara Assicurazioni spa e Comune di Pisa (50c2018).

1. In data 7/05/2018, è stato notificato al Comune di Pisa l'atto di pignoramento presso la tesoreria della somma di € 547.932,92=, oltre spese di notifica e accessori, quale somma dovuta dal Comune di Pisa ai sig.ri Giuseppe Crapa e Patrizia Di Prete. L'Ente ha proposto opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, ritenendo che la somma richiesta al Comune di Pisa fosse superiore a quanto dovuto agli istanti, tenuto conto che la Sara Assicurazioni s.p.a. aveva già corrisposto, anche per conto del Comune di Pisa, considerata la condanna in solido dei convenuti, la somma di cui all'atto di precetto e al pignoramento presso terzi.

Tale opposizioni, riunite, sono state respinte dal Giudice dell'esecuzione poiché il tribunale ha ritenuto che i pagamenti già effettuati da Sara Assicurazioni in favore degli istanti non rilevassero, considerato che la Sara Assicurazioni, a seguito della sentenza di Corte di appello n.1214/2017, era tenuta a versare una somma inferiore rispetto a quella di cui alla sentenza precedente.

Per meglio comprendere la vicenda è necessario ricostruire tutto il contenzioso.

Giudizio avanti al Tribunale di Pisa

Con atto di citazione notificato in data 13/03/1986, i sig.ri Giuseppe Crapa e Patrizia Di Prete citavano avanti al Tribunale di Pisa il Comune di Pisa per sentirlo

condannare al risarcimento dei danni materiali e morali dagli stessi subiti a causa dell'incidente stradale *“ascrivibile a colpa esclusiva, o concorrente, del Comune di Pisa”*.

Precisavano gli attori che a Pisa, in data 22/07/1983, alle h. 16,30, circa il sig. Crapa, alla guida della propria motocicletta Suzuki 700 targata. PI 98869, trasportando la moglie Patrizia Di Prete, nell'attraversare l'incrocio tra via F. Filzi, proveniendo da detta strada, e via XXIV Maggio, si scontrava con l'auto condotta dal sig. Giovanni Pollastri, assicurata dalla Sara Assicurazioni s.p.a.. In ragione dello scontro, secondo la ricostruzione di cui all'atto di citazione, la trasportata sig.ra Di Prete *“veniva sbalzata dalla sella della motocicletta condotta dal marito e, mentre giaceva a terra, veniva investita dall'autobus Fiat 418 AC tg. PI 253887 di proprietà dell'ACIT, condotta dal Sig. Cappellini Maurizio, che stava percorrendo in quel momento la via XXIV Maggio in direzione di marcia opposta a quella del Sig. Pollastri”*.

La responsabilità del Comune di Pisa nel sinistro derivava dal fatto che non vi era segnaletica stradale orizzontale e *“vi era installato soltanto un cartello di STOP completamente nascosto alla vista degli utenti stradali dalla vegetazione di un albero antistante”*.

Il Comune si costituiva in giudizio, contestando la ricostruzione dei fatti elaborata dagli attori.

L'Ente eccepiva che il cartello di STOP era ben visibile, come risultava dagli accertamenti della Polizia stradale che, tra l'altro, sanzionava il Crapa per violazione dell'art. 4 C.d.S, e precisamente dalle fotografie scattate dagli agenti di pattuglia intervenuti immediatamente dopo il verificarsi del sinistro.

Alla prima udienza la causa veniva riunita a quella già promossa dai medesimi attori nei confronti del sig. Giovanni Pollastri, della Sara Assicurazioni s.p.a., compagnia assicuratrice del Pollastri, del Consorzio Autoferrotranviario Pisa-Livorno ACIT, proprietario dell'autobus sotto il quale era finita la sig. Di Prete, e il conducente di questo, Maurizio Cappellini.

La causa veniva istruita con una consulenza medico per accertare le condizioni fisiche e i danni fisici subiti da entrambi gli attori a seguito del sinistro; una consulenza cinematica per l'accertamento della dinamica dell'incidente; l'interrogatorio formale dei convenuti Giovanni Pollastri e Maurizio Cappellini; prova testimoniale dell'agente della Polizia stradale.

Con sentenza n. 380/2008 il Tribunale di Pisa dichiarò la cessazione della materia del contendere, per raggiunta transazione, tra gli attori e l'Unipol Assicurazioni, l'Acit e il sig. Maurizio Cappellini; rigettò la domanda degli attori nei confronti dei convenuti, con condanna al pagamento delle spese legali.

Giudizio avanti alla Corte di appello di Firenze

Con atto di citazione notificato al Comune di Pisa in data 14/07/2008, i sig.ri Crapa e Di Prete proponevano appello avverso tale sentenza chiedendo, in via istruttoria, un supplemento di perizia e, nel merito, la condanna dei convenuti Comune di Pisa, Giovanni Pollastri e Sara Assicurazioni, in solido tra loro, al risarcimento dei *“residui danni materiali e morali alle cose e alle persone sofferti dagli attori”* nella misura di € 240.991,89 per il sig. Crapa e € 391.825,89 per la sig.ra Di Prete, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.

Ritenevano gli attori che il Tribunale avesse errato laddove non aveva accertato la responsabilità del sig. Pollastri e del Comune di Pisa in merito al sinistro.

Si costituivano in giudizio il Comune di Pisa e la Sara Assicurazioni s.p.a. che concludevano per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

Con sentenza n.43/2012, la Corte di appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, decideva come di seguito:

- 1) condannava in solido Giovanni Pollastri, la Sara assicurazioni s.p.a. e il Comune di Pisa a corrispondere al sig. Crapa la somma complessiva di € 145.210,45=, con gli interessi al tasso legale dal 22/07/1983, data del sinistro, dapprima sulla somma sopra indicata, devalutata secondo l'indice Istat foi generale, dal dicembre 2011 al 22/07/1983, e poi, anno per anno, sulle somme annualmente rivalutate secondo lo stesso indice Istat foi generale;

- 2) condannava, sempre in solido, Giovanni Pollastri, la Sara assicurazioni s.p.a. e il Comune di Pisa a corrispondere alla sig.ra Di Prete la somma complessiva di € 301.944,00, con gli interessi al tasso legale, dal 22/07/1983, dapprima sulla somma di € 145.210,45, devalutata secondo l'indice Istat foi generale, dal dicembre 2011 al 22/07/1983, e poi, anno per anno, sulle somme annualmente rivalutate secondo lo stesso indice Istat foi generale;
- 3) condannava, infine, in solido, Giovanni Pollastri, la Sara assicurazioni s.p.a. e il Comune di Pisa a rifondere gli appellanti delle spese di lite relative al primo grado di giudizio, al secondo grado di giudizio nonché quelle attinenti le C.T.U.ctu eseguite in primo grado.

Giudizio avanti alla Corte di Cassazione

Tutte le parti condannate, compreso il Comune di Pisa, hanno proposto ricorso in Cassazione.

Con sentenza n.3615/2015, la Cassazione, in accoglimento di un motivo proposta dalla Sara Assicurazioni s.p.a., statuiva che la Corte di appello aveva errato laddove non aveva esaminato l'eccezione attinente la delimitazione della responsabilità della compagnia di assicurazione all'importo del massimale corrispondente a quello obbligatorio per legge. In accoglimento di altro motivo, sollevato da tutte e tre le parti convenute in appello, affermava che la Corte di appello aveva, altresì, errato per non aver verificato se la somma liquidata a titolo di risarcimento dei danni a favore della sig.ra Di Prete, posta a carico dei responsabili del sinistro, fosse o meno comprensiva dei danni derivanti dallo schiacciamento del piede, danni rimborsati dalla compagnia Unipol s.p.a. assicurazioni dell'autobus.

Giudizio di rinvio avanti alla Corte di appello di Firenze

Con atto di citazione notificato in data 22/05/2015, la Sara Assicurazioni s.p.a. riassumeva il giudizio avanti alla Corte di appello di Firenze, chiedendo che la Sara Assicurazioni venisse dichiarata tenuta in solido con il sig. Pollastri e con il Comune di Pisa, entro il limite del massimale di £ 100.000.000=. Chiedeva, altresì, che il Giudice decurtasse dalla liquidazione dei danni riconosciuti alla sig.ra Di Prete l'importo di € 27.235,87=; dichiarando che i convenuti fossero tenuti al risarcimento

di € 274.708,13=, e non di € 301.944,00=, oltre accessori, come già riconosciuti. Con la condanna dei sig.ri Crapa e Di Prete alla restituzione della somma di € 782.642,00=, oltre interessi e rivalutazione, somma già percepita dalla Sara in esecuzione della sentenza cassata.

Con sentenza n.1241/2017, la Corte di appello condannava il sig. Pollastri, il Comune di Pisa e la Sara Assicurazioni s.p.a. *“questa ultima sino alla concorrenza del massimale catastrofale... in solido al pagamento a favore del Crapa della complessiva somma di € 145.210,45=, oltre accessori... e in favore della Di prete della complessiva somma di € 266.183,30= oltre accessori da calcolarsi secondo i parametri fissati nella sentenza parzialmente cassata”*. Condannava, quindi, il Crapa e la Di prete a restituire alla Sara Assicurazioni *“la somma percepita in più rispetto a quanto facente carico alla Sara Assicurazioni s.p.a.”*.

Posizione del Comune di Pisa

A seguito della sentenza di Corte di appello n.43/2012, la Sara Assicurazioni aveva corrisposto interamente la somma dovuta in solido dai convenuti. Il Comune, successivamente, aveva corrisposto a tale assicurazione la somma versata anche per conto del Comune di Pisa.

Nell'anno 2012, pertanto, i sig.ri Di Prete e Crapa venivano effettivamente risarciti.

Con l'accoglimento da parte della Cassazione del motivo principale di ricorso della compagnia assicuratrice, la partecipazione al risarcimento da parte di questa si riduceva e i danneggiati venivano, anzi, condannati, a restituire parte di quanto già incassato.

A questo punto, i sig.ri Di Prete e Crapa hanno promosso un'azione esecutiva nei confronti dell'Ente al fine di recuperare la loro riconosciuta per l'intero.

Il Comune si opponeva all'esecuzione, ritenendo che tale azione fosse illegittima a fronte dei pagamenti già effettuati dalla Sara Assicurazioni.

Il Tribunale dell'esecuzioni ha ritenuto, invece, che i pagamenti già effettuati da parte della Sara Assicurazioni non rilevassero, in ragione proprio della condanna

restitutoria ai cui il Crapa e Di Prete sono stati assoggettati con la sentenza Corte di appello n. 1214/2017.

L'azione esecutiva ha avuto, pertanto, seguito ed il tribunale ha disposto l'assegnazione della somma di € 547,932,92=, oltre € 3.228,87 per interessi e rivalutazione sul capitale dal 1/09/2017 al 1/09/2018; oltre spese legali liquidate in € 9.168,13=, spese documentate (pari a € 190,39+24,59), iva e cap e 15% per spese generali, oltre ulteriori spese successive se dovute.

Il Comune, poi, procederà al recupero della somma già versata alla Sara Assicurazioni sempre in ragione a questa vicenda.

Si chiede, pertanto, il riconoscimento di tale debito.

Il funzionario
avv. Gloria Lazzeri